



Città di  
**VIADANA**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA  
RISCOSSIONE COATTIVA  
DELLE ENTRATE  
TRIBUTARIE  
EXTRATRIBUTARIE COMUNALI  
E PATRIMONIALI**

---

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.     del



## INDICE

### Sommario

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Articolo 1 - Oggetto .....                            | 3 |
| Articolo 2 - Recupero bonario .....                   | 3 |
| Articolo 3 - Riscossione potenziata L.160/2019 .....  | 4 |
| Articolo 4 - Accertamento esecutivo tributario.....   | 4 |
| Articolo 5 – Accertamento esecutivo patrimoniale..... | 5 |
| Articolo 6 - Riscossione Coattiva .....               | 5 |
| Articolo 7 – Interessi moratori.....                  | 6 |
| Articolo 8 – Costi di elaborazione e notifica .....   | 6 |
| Articolo 9 – Rateizzazione.....                       | 6 |
| Articolo 10 - Discarico per crediti inesigibili ..... | 7 |
| Articolo 11 – Ingiunzioni di pagamento.....           | 8 |
| Articolo 12 – Azioni cautelari ed esecutive .....     | 8 |
| Articolo 13 - Disposizioni finali .....               | 9 |



## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La riscossione coattiva potrà essere effettuata direttamente dall'Ente, anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni che svolgono servizi di supporto o affidata in concessione a soggetti esterni di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97.
5. In caso di affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva, il Responsabile della riscossione coattiva è nominato dal Concessionario, il quale subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi derivanti dalla gestione del servizio stesso, così come previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, essendo attribuiti allo stesso la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente la riscossione coattiva, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività e di gestire il contenzioso.
6. Nel caso di cui al comma 5, la vigilanza sul buon andamento dell'attività di riscossione è affidata ad ogni Dirigente/Responsabile del Servizio dell'ente cui fa capo l'entrata da recuperare.
7. La riscossione coattiva è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento. Pertanto, le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate e per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Articolo 2 - Recupero bonario**

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva, il Responsabile dell'Entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio cui fanno capo le entrate da recuperare, notifica, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito o di intimazione al pagamento ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare gli inviti o solleciti ad effettuare i pagamenti, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.



3. Per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali - relative ad atti di accertamento non pagati nei termini - e delle sanzioni amministrative, non è necessaria l'emissione di sollecito/intimazione al pagamento di cui al comma 1: gli inviti o solleciti ad effettuare i pagamenti delle entrate da recuperare, inviati per posta ordinaria, con spese postali e procedurali a carico del debitore, non hanno carattere vincolante per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

### **Articolo 3 - Riscossione potenziata L.160/2019**

1. La legge di bilancio 2020, n. 160/2019 introduce la c.s. riscossione potenziata per gli enti locali che per gli accertamenti sulle entrate tributarie e patrimoniali, sopprime la fase di notifica del titolo esecutivo precettivo costituito dalla cartella o dall'ingiunzione di pagamento.
2. La riscossione potenziata riguarda:
  - a) L'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti (con ciò intendendo solo i tributi degli enti del comma 784 – 160/284)
  - b) L'avviso di accertamento relativo agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali
  - c) Il connesso provvedimento di irrogazione della sanzione

*Restano escluse le contravvenzioni stradali*

emessi dai seguenti soggetti:

  - a) Gli enti province, comuni, città metropolitane, unioni, comunità montane e consorzi tra enti locali;
  - b) i soggetti affidatari di cui alla lettera b) comma 5 dell'articolo 52 del d lgs 446/97: società iscritte all'albo della riscossione, operatori stati membri UE, società interamente pubbliche, società miste;
  - c) soggetti affidatari del comma 691 dell'articolo 1 della legge 147/2013 concessionari della tassa rifiuti ovvero della tariffa corrispettiva, che alla data del 31 dicembre 2013, risultavano affidatari del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARI;
3. L'immediata esecutività, senza cioè la successiva iscrizione a ruolo ovvero l'ingiunzione fiscale, riguarderà tutti gli atti emessi dagli enti locali dal 1° gennaio 2020 relativi ai periodi di imposta passati non decaduti.

### **Articolo 4 - Accertamento esecutivo tributario**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.



3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

### **Articolo 5 – Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

### **Articolo 6 - Riscossione Coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi, affinché lo stesso proceda all'attivazione delle procedure.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.



4. I soggetti legittimati alla riscossione coattiva sono:
  - a) il Comune di Viadana;
  - b) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione coattiva in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

### **Articolo 7 – Interessi moratori**

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

### **Articolo 8 – Costi di elaborazione e notifica**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
  - a. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
  - b. una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
2. In caso di attivazione delle procedure cautelari e esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti.

### **Articolo 9 – Rateizzazione**



1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, potrà concedere il pagamento dilazionato in rate mensili delle somme dovute relative alle annualità pregresse oggetto di apposito provvedimento di riscossione fino ad un massimo di 36 (trentasei) rate nel in base alla sottostante tabella:

**SCHEMA DI RATEIZZAZIONE**

|    |            |   |   |            |                                  |
|----|------------|---|---|------------|----------------------------------|
| Da | € 101,00   | - | a | € 500,00   | Fino a 3 rate a cadenza mensile  |
| Da | € 501,00   | - | a | € 1.000,00 | Fino a 6 rate a cadenza mensile  |
| Da | € 1.001,00 | - | a | € 2.000,00 | Fino a 12 rate a cadenza mensile |
| Da | € 2.001,00 | - | a | € 4.000,00 | Fino a 18 rate a cadenza mensile |
| Da | € 4.001,00 | - | a | € 6.000,00 | Fino a 24 rate a cadenza mensile |
| Da | € 6.001,00 | - | a |            | Fino a 36 rate a cadenza mensile |

2. Per le rateizzazioni oltre i 12 mesi, la sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica dovrà essere adeguatamente motivata e documentata tramite presentazione di modello ISEE in corso di validità.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
4. La rateizzazione ha carattere mensile e la prima rata ha scadenza l'ultimo giorno del mese durante il quale è stato richiesto.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.
7. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore a € 10.000,00 (Euro diecimila/00), l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione già concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento a condizione che non sia intervenuta decadenza.
9. Nel caso di procedure esecutive già attivate è possibile concedere la rateizzazione delle somme oggetto del provvedimento di esecuzione.
10. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

**Articolo 10 - Discarico per crediti inesigibili**



1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente all'Ufficio comunale competente l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

### **Articolo 11 – Ingiunzioni di pagamento**

1. Il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, il quale è sottoscritto dallo stesso Responsabile, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993.
2. Con l'ingiunzione di pagamento vengono chiesti al debitore, oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione o all'atto di accertamento relativo ai tributi comunali, anche ulteriori oneri relativi alle spese di notifica dell'ingiunzione, agli interessi e alle spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva.
3. Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.
4. L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.
5. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.
6. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 100,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, comprensive degli interessi sul credito ingiunto, delle spese di notifica e degli altri oneri posti a carico del debitore. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 10 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni di pagamento, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui all'articolo 4 e dell'articolo 5, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### **Articolo 12 – Azioni cautelari ed esecutive**

1. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento, il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari previste dalla normativa vigente.
2. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.
3. Nel caso di affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva, il concessionario provvede direttamente alla nomina dell'ufficiale della riscossione.
4. Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste



a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.

### **Articolo 13 - Disposizioni finali**

7. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.